

5. All'articolo 4, comma 1, lettera *h*), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1), è inserito il seguente:

« 1-bis) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie; ».

6. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono raddoppiate.

7. All'articolo 2638, primo comma, del codice civile le parole: « materiali » e: « con altri mezzi fraudolenti » sono soppresse.

37. 1. Armani.

Al comma 1, sostituire la parola: raddoppiate con la seguente: triplicate.

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire la parola: raddoppiate con la seguente: triplicate;

al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: raddoppiando con la seguente: triplicando;

al comma 5, sostituire la parola: raddoppiate con la seguente: triplicate.

37. 200. Grandi.

Al comma 3, sostituire la parola: quintuplicate con la seguente: decuplicate.

37. 201. Grandi.

Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire la parola: quintuplicando con la seguente: decuplicando.

37. 202. Grandi.

Al comma 4, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le parole: determinate in una somma di denaro, ad eccezione delle sanzioni previste dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

37. 204. Patria, Gamba, D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire la parola: raddoppiate con la seguente: decuplicate.

37. 203. Grandi

(A.C. 2436 – Sezione 9)

ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 38.

(Sanzioni accessorie).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni applicate ai sensi del titolo XI del libro V del codice civile, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione delle sanzioni accessorie e determinazione della loro durata, comunque non superiore a tre anni, in ragione della gravità della violazione, valutata secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice penale, o della sua reiterazione;

b) previsione della sanzione accessoria della sospensione o della decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti presso società;

c) previsione della sanzione accessoria dell'interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari finanziari o dalle cariche societarie;

d) previsione della sanzione accessoria della pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari presso i quali l'autore della violazione ricopra cariche societarie o dei quali lo stesso sia dipendente;

e) previsione della sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 38.

(Sanzioni accessorie).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: accessorie alle sanzioni aggiungere le seguenti: penali e amministrative.

38. 201. Patria, Gamba, D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: , comunque non superiore a tre anni,

38. 200. Grandi.

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) previsione della sanzione accessoria della cancellazione dall'albo;

38. 1. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) attribuzione del potere di applicare le sanzioni accessorie alla medesima Autorità che irroga le sanzioni pecuniarie.

38. 2. Armani.

(A.C. 2436 – Sezione 10)

ARTICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca).

1. La Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, di cui all'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, è soppressa.

2. Sono abrogati gli articoli 110 e 112 del testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni. All'articolo 47, secondo periodo, del medesimo testo unico, sono sopprese le parole: « , col parere della Commissione permanente di vigilanza sugli istituti di emissione, ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 39.

(Soppressione della Commissione permanente per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca).

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — *(Organizzazione e funzionamento interni della CONSOB).* — 1. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, nono comma, sono soppressi il secondo, il terzo e il quarto periodo;

b) all'articolo 2, il settimo comma è sostituito dal seguente:

« L'assunzione del personale avviene con procedure di selezione a evidenza pubblica con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. Le procedure di selezione sono indette dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati. »;

c) all'articolo 2, ottavo comma, le parole: « in numero di centoventicinque unità » sono sostituite dalle seguenti: « in numero di duecento unità ».

39. 0203. Liotta.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — *(Tutela dell'indipendenza della CONSOB)* — 1. A tutela dell'indipendenza e della trasparenza degli atti posti

in essere dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) è fatto esplicito divieto al Presidente ed ai componenti, nonché ai dirigenti preposti alla guida delle divisioni in cui si articola la Commissione, di intrattenere, nei tre anni successivi alla cessazione dell'incarico o del rapporto di lavoro, rapporti di lavoro di qualsiasi tipo, di consulenza o di collaborazione o di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza così come definiti dalla legge istitutiva e dalla presente legge.

39. 0201. Liotta.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. La dotazione organica della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) può essere incrementata dall'Autorità stessa, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, nella misura massima del 25 per cento nel triennio 2005-2007.

39. 0204. Liotta, Benvenuto, Lettieri.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. La CONSOB è autorizzata ad assumere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ragioni d'urgenza derivanti da indifferibili esigenze di servizio, mediante nomina per chiamata diretta e con riserva di successiva conferma, non più di quindici persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti d'istituto. La ripartizione del personale così assunto tra l'aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato e quella del personale a tempo determinato è stabilita con deliberazione adottata dalla CONSOB con la maggioranza prevista dal nono comma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

2. I dipendenti assunti a norma del comma 1 sono computati negli incrementi della dotazione organica della CONSOB che siano autorizzati con legge negli anni 2005 e 2006.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 sono coperti secondo i criteri e le procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

39. 0200. Filippo Mancuso, Benvenuto, Lettieri.

(A.C. 2436 – Sezione 11)

**ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 40.

*(Termine per gli adempimenti previsti
dalla presente legge).*

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore della medesima legge provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni da questa introdotte.

2. Fino alla costituzione dell'albo unico dei promotori finanziari ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 14, comma 1, lettera *b*), della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di albo unico nazionale dei promotori finanziari recate dal citato articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 165-*ter*, 165-*quater* e 165-*quinquies* del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotti dall'articolo 6, comma 1, della presente legge, si applicano alle società che vi sono soggette,

a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni contenute nell'articolo 2391-*ter* e nell'articolo 2428, secondo comma, numero 2-*bis*), del codice civile, introdotti dall'articolo 7, commi 1 e 4, della presente legge, si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I soggetti indicati nel comma 4-*bis* dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge adeguano al limite ivi previsto l'ammontare dei crediti loro concessi precedentemente a tale data. Qualora non vi provvedano, decadono dalle funzioni di amministrazione, direzione o controllo da loro rivestite presso la banca che li ha concessi, o, se sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente.

6. Le disposizioni degli articoli 120-*bis*, 120-*ter* e 120-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entrano in vigore dopo sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Alla medesima data entra in vigore il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile, come sostituito dall'articolo 13, comma 3, della presente legge. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 7 dell'articolo 120-*bis* del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni « Poste italiane Spa » provvedono agli adempimenti di cui al citato articolo 120-*bis*, commi 1, 2 e 3, per i contratti relativamente ai quali non siano state com-

piute operazioni nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni e per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data. Per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, il termine indicato all'articolo 120-ter, comma 3, del citato testo unico è ridotto a cinque anni; per i contratti relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei sette anni e sei mesi antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, lo stesso termine è ridotto a sette anni e sei mesi. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 9 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

7. La disposizione di cui all'articolo 161, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera d), della presente legge, si applica a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge. Fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo articolo 161, comma 4, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 40.

(Termini per gli adempimenti previsti dalla presente legge).

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre mesi.

40. 205. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

40. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sessanta giorni.

40. 5. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

40. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

40. 206. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 6, quarto periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.

40. 202. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

40. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

40. 204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis. *(Delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie di cui alla lettera *b)*, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera *b)* e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera *a)*, nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:

1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;

2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come da ultimo modificati dallapresente legge, comprese le azioni di risarcimento del danno verso le società di revisione;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo V del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera *b)*, numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera *a)* una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)*, tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;

f) prevedere che le sezioni di cui alle lettere *a)* e *c)* siano integrate da esperti delle

materie di cui alla lettera *b*), nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

40. 01. (già 18.01) Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

(A.C. 2436 – Sezione 12)

**ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 41.

(Delega al Governo per il coordinamento legislativo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, nonché delle altre leggi speciali, alle disposizioni della presente legge, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO**

ART. 41.

*(Delega al Governo
per il coordinamento legislativo).*

Sopprimerlo.

* **41. 1.** Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Sopprimerlo.

* **41. 200.** Grandi.

(A.C. 2436 – Sezione 13)

**ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 42.

*(Procedura per l'esercizio
delle deleghe legislative).*

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni

parlamentari permanenti entro la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 42.

(Procedura per l'esercizio delle deleghe legislative).

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

42. 250. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.

42. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quaranta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

42. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: legislativi aggiungere la seguente: non.

42. 3. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 43. *(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine).* — 1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate « obbligazionisti », che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate « banche collocatrici », hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta,

scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adem-

piere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. La perdita sui titoli derivante dagli acquisti di cui al comma 1 è dedotta, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la ritenuta unica di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è determinata nella misura del 12 per cento.

42. 0201. Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Boato, Mazzuca Poggiolini, Rosato.

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 43. (*Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine*). — 1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al *default* dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle de-

leghe di cui all'articolo 29, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate « obbligazionisti », che, alla data della dichiarazione di *default* sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate « banche collocatrici », hanno la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2006, di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di concilia-

zione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere a) e b) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di trenta giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2006, l'aliquota è stabilita nella misura del 7,7 per cento ».

42. 0200. Benvenuto, Olivieri, Lettieri, Boato, Mazzuca Poggiolini, Rosato.

(A.C. 2436 – Sezione 14)**PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO****TITOLO IV****DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE AUTORITÀ DI VIGILANZA****CAPO I****PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE
E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ****ART. 20.**

(Collaborazione fra le Autorità).

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. – *(Nuova sede della CONSOB).* – 1. La sede della Commissione nazionale per le società e la borsa è trasferita a Milano. Una sede secondaria operativa può essere situata a Roma.

20. 0201. Sergio Rossi, Verro, Quartiani, Polledri, Didonè, Mantini.

(A.C. 2436 – Sezione 15)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

il debito insoluto rappresentato dai «Tango Bonds» argentini ha avuto un forte impatto sociale nei riguardi di centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori italiani che si sono visti privare di una cospicua parte dei loro risparmi;

il nostro Governo ha svolto positive azioni a tutela dei risparmiatori italiani,

sintetizzate fra l'altro nella audizione del Ministro dell'economia e delle finanze, svoltasi presso la Commissione Finanze della Camera in data 13 gennaio 2005;

è inaccettabile l'atteggiamento tenuto dal Governo argentino, che ha scaricato le proprie pesanti e dirette responsabilità economiche sui risparmiatori che a suo tempo dettero fiducia a quella economia, condizionati in Italia anche dalla lunga amicizia tra i due popoli;

vanno tutelati in ogni sede i sottoscrittori italiani dei *bonds* argentini e soprattutto i risparmiatori che sottoscrissero in buona fede i titoli senza avere una completa informazione del rischi cui andavano incontro,

impegna il Governo

a continuare ogni sforzo a livello internazionale per la tutela dei piccoli risparmiatori ed in particolare ad opporsi a che l'Argentina possa accedere in futuro ad altri crediti del Fondo monetario internazionale senza aver prima rinegoziato in termini più equi ed accettabili – rispetto a quanto fin qui offerto – in termini di rimborso dei debiti. In questo senso il Governo dovrà far pesare in ogni sede il ruolo dell'Italia in seno ai diversi organismi finanziari internazionali.

9/2436/1. Zacchera, Armani, Patria.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 13 del testo unificato in esame reca norme per l'individuazione dei soggetti titolari di diritti su contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché su contratti di deposito di titoli inattivi da almeno un quinquennio, per la loro devoluzione al bilancio dello Stato in mancanza di rivendicazioni dopo un ulteriore decennio;

le stesse somme sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo

complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del Fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori previsto dall'articolo 27, comma 2, del testo in esame;

le somme trasferite allo Stato sono destinate, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, approvato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, che ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dal testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione,

impegna il Governo:

a rendere noti al Parlamento, in tempi rapidi:

a) l'ammontare stimato dei depositi giacenti, così come definiti al capo I-*bis*, articoli 120-*bis* e seguenti, del testo unico bancario (TUB), introdotto dall'articolo 13 del testo unificato in esame;

b) la consistenza stimata, al valore attuale, dei depositi di titoli inattivi da almeno un quinquennio;

a chiarire le modalità e i tempi con cui intenda provvedere alla liquidazione di tali titoli, senza pregiudizio per gli intestatari dei depositi o per i loro eredi, allo scopo di disporre, come previsto dall'articolo 13, il trasferimento presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero;

a comunicare annualmente al Parlamento le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano decorsi cinque anni consecutivi dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati senza che siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dall'articolo 13;

d) valore complessivo dei depositi giacenti, con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

9/2436/2. Crisci.

La Camera,

premesso che:

le modifiche che il testo in esame propone al Titolo IV recante « Disposizioni concernenti le Autorità di vigilanza » sono dirette a rafforzare, coordinare e rendere più efficace la vigilanza delle Autorità;

la protezione e la tutela dei risparmiatori dipendono dall'efficacia delle norme vigenti, ma anche dall'efficacia dei regolamenti adottati dalle Autorità e da quelli che dovranno essere emanati in osservanza delle nuove norme del testo in esame; importante è anche la corretta interpretazione ed applicazione delle norme e regolamenti suddetti, considerata la complessità della materia inerente ai prodotti e servizi bancari, finanziari ed assicurativi, su cui il cittadino comune non riesce a raggiungere una preparazione sufficiente;

nei casi di gravi truffe verificatesi a danno dei risparmiatori un ruolo determinante è stato ed è tutt'ora svolto dalle associazioni dei consumatori, che non solo organizzano la difesa collettiva dei risparmiatori, ma spesso contribuiscono alle denunce di fatti e irregolarità commesse a danno dei consumatori e rilevano problematiche connesse all'applicazione o interpretazione delle leggi;

nel testo in esame non è stata prevista una forma di collaborazione delle Autorità con il Consiglio nazionale dei

consumatori e degli utenti e con le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti affinché le associazioni dei consumatori possano collaborare con le Autorità di vigilanza di cui alla testo unificato in esame, affinché siano dalle medesime audite su temi rilevanti e possano inoltre chiedere ed ottenere risposte sull'interpretazione esatta della normativa secondaria emanata dalle Autorità medesime.

9/2436/3. Sergio Rossi.

La Camera,

premesso che:

è opportuno vietare, a tutela dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e regolazione su settori economici, ai componenti delle stesse autorità di intrattenere, per un congruo periodo di tempo successivo alla cessazione dall'incarico, rapporti di lavoro di qualsiasi tipo, di consulenza o di collaborazione o di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nei settori di competenza delle rispettive autorità di appartenenza;

l'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante « Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità », stabilisce a carico dei componenti delle autorità in discorso il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, per un determinato periodo di tempo dalla cessazione dell'incarico,

impegna il Governo

ad adeguare in tal senso, anche attraverso iniziative di carattere normativo, le disposi-

zioni concernenti le altre autorità di vigilanza e regolazione su settori economici.

9/2436/4. D'Agrò, Degennaro, Patria, Antonio Pepe.

La Camera,

premesso che:

è opportuno adeguare la vigente disciplina del possesso delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, in conseguenza della situazione derivante dal processo di privatizzazione cui sono stati sottoposti gli istituti di credito di diritto pubblico e altri soggetti di natura pubblica già operanti nei settori creditizio e assicurativo,

impegna il Governo

a provvedere, anche attraverso iniziative di carattere normativo, all'adeguamento delle disposizioni degli articoli 20 e 21 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, che disciplinano la partecipazione al capitale della Banca d'Italia.

9/2436/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Nesi, Lettieri.

La Camera,

esaminato il progetto di legge n. 2436 e abbinati, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

considerata l'opportunità di vietare, a tutela dell'indipendenza delle autorità di vigilanza e regolazione su settori economici, ai componenti delle stesse autorità di intrattenere, per un congruo periodo di tempo successivo alla cessazione dall'incarico, rapporti di lavoro di qualsiasi tipo, di consulenza o di collaborazione o di avere interessi diretti o indiretti nelle imprese

operanti nei settori di competenza delle rispettive autorità di appartenenza;

considerato che l'articolo 2, comma 9, della legge 14 novembre 1995, n. 481, recante « Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità », stabilisce a carico dei componenti delle autorità in discorso il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con

le imprese operanti nel settore di competenza, per un determinato periodo di tempo dalla cessazione dell'incarico,

impegna il Governo

ad adeguare in tal senso, anche attraverso iniziative di carattere normativo, le disposizioni concernenti le altre autorità di vigilanza e regolazione su settori economici.

9/2436/6. Liotta.

INTERPELLANZE URGENTI**(Sezione 1 – Misure a favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici per commissari della polizia di Stato banditi nel 2004)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica, per sapere – premesso che:

in data 5 febbraio 2004 è stato bandito un concorso pubblico, per esami, a 40 posti di commissario per l'accesso al ruolo dei commissari della polizia di Stato e in data 25 febbraio 2004 è stato bandito un concorso interno, per titoli ed esami, a 10 posti per l'accesso al ruolo di commissari, riservato al personale di polizia di Stato. Le relative procedure concorsuali sono state definite nel mese di dicembre 2004, con i seguenti risultati: per il primo è stata redatta una graduatoria di 40 vincitori e di 26 idonei, per il secondo di 10 vincitori e 12 idonei;

il giorno 28 gennaio 2005 è stato indetto un altro concorso pubblico, per esami, a 40 posti per l'accesso al ruolo dei commissari della polizia di Stato ed il 1° febbraio 2005 è stato bandito un altro concorso interno, per titoli ed esami, a 10 posti per l'accesso al ruolo di commissari, riservato al personale di polizia di Stato;

l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 stabilisce che le graduatorie dei vincitori idonei rimangono efficaci per 18 mesi per « eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili ». Poiché gli attuali vincitori dei posti messi a concorso dovranno, prima di assumere la funzione,

frequentare un corso di formazione della durata di due anni, si può ottimisticamente prevedere che i futuri vincitori dei due ultimi bandi non potranno andare a coprire le vacanze in organico prima di tre anni e mezzo da oggi –:

per quali ragioni siano stati banditi due nuovi concorsi, anziché utilizzare le graduatorie dei vincitori-idonei dei due concorsi già espletati, disapplicando le disposizioni recate dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, che avrebbero fornito, oltretutto, la soluzione più celere e meno costosa;

se e come intendano accogliere e soddisfare le giuste aspettative dei citati vincitori-idonei.

(2-01480)

« Mazzoni, Volontè ».

(1° marzo 2005)

(Sezione 2 – Iniziative per dare attuazione all'accordo italo-francese per la costruzione delle fregate *Fremm*)**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere – premesso che:

il Governo italiano e il Governo francese hanno sottoscritto da tempo un'intesa per la realizzazione di un congruo numero di fregate militari denominate *Fremm*, che, per la parte italiana, dovranno essere realizzate nei cantieri navali *Fincantieri* di Riva Trigoso (Genova) e di Muggiano (La Spezia);

mentre risulta che il Governo francese abbia provveduto al necessario finan-

ziamento per la costruzione delle fregate *Fremm*, non altrettanto è sinora avvenuto per quanto riguarda l'Italia, motivo per cui si è determinata — soprattutto in Liguria — una situazione di preoccupazione e di allarme, della quale si sono resi interpreti le organizzazioni sindacali, gli enti locali interessati e, a seguito di un apposito incontro svoltosi lunedì 28 febbraio 2005, il prefetto di Genova. Esiste, infatti, il fondato timore che, tardando ancora le disposizioni attuative dell'accordo italo-francese, il programma dei lavori non riesca a procedere nei tempi stabiliti, con pesante ricadute sul carico di lavoro dei cantieri interessati e sull'indotto —:

quali siano i motivi che hanno impedito sinora al Governo italiano di predisporre gli atti normativi e gli stanziamenti finanziari necessari a dare attuazione all'accordo italo-francese per la costruzione delle fregate denominate *Fremm*;

quali siano le modalità e i tempi con cui il Governo intenda procedere nel dare attuazione a quanto sopra segnalato, rimuovendo le cause di forte preoccupazione sociale ingenerate dai ritardi del finanziamento in questione;

quali garanzie esistano che l'Italia intenda rispettare i tempi concordati con la Francia e con tutti i soggetti istituzionali ed economici interessati per la costruzione delle fregate.

(2-01479) « Banti, Zara, Bottino, Rosato, Boccia ».

(1° marzo 2005)

(Sezione 3 – Realizzazione di una nuova struttura carceraria destinata a detenuti tossicodipendenti nel comune di Castelfranco Emilia)

C)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere — premesso che:

diversi organi di informazione hanno dato notizia che il 21 marzo 2005 verrà inaugurata una nuova struttura carceraria destinata a detenuti tossicodipendenti presso quella che ora è la casa di lavoro esistente nel comune di Castelfranco Emilia, suscitando sorpresa sia nelle amministrazioni locali che nella regione, in quanto il sindaco del comune ha più volte dichiarato di essere del tutto all'oscuro del progetto e di non essere mai stato informato a livello istituzionale né dal dap (dipartimento amministrazione penitenziaria), né dal ministero della giustizia, e altrettanto è stato ribadito dall'assessorato regionale competente in materia di servizi sociali e sanitari;

la regione Emilia Romagna e il ministero della giustizia nel 1998, all'interno di un protocollo d'intesa, sottoscrissero l'impegno a portare avanti un progetto per istituire una sezione a custodia attenuata anche presso la casa di lavoro di Castelfranco Emilia, che avesse come riferimento le positive esperienze già in corso nella regione. Infatti, in Emilia Romagna sono attive da tempo due sezioni a custodia attenuata per tossicodipendenti, a Rimini e a Forlì, istituite in base a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Queste sedi sono di dimensione ridotta (15 posti), con personale del carcere (polizia penitenziaria e educatori) integrato da professionisti dell'azienda sanitaria, in collaborazione con le comunità terapeutiche del territorio e con gli enti locali per la costruzione di percorsi al termine della detenzione;

non è, però, mai stato dato corso all'impegno assunto, né sono stati attivati i previsti tavoli di confronto tra le istituzioni coinvolte, né si è pensato a definire gli indispensabili protocolli operativi. Ora, invece, si propone attraverso la stampa « un carcere modello », « che servirà per aprirne altre in Italia ». Inoltre, le dimensioni della struttura, che prevede 140 detenuti, fanno intendere che si è di fronte a qualcosa di profondamente diverso, come diverso sembra essere il rapporto privatistico nella gestione affidata ad una comunità esterna.

Poco o nulla, infatti, è stato detto sul progetto, che se esiste, è stato, però, definito senza tenere in alcuna considerazione le altre esperienze e senza coinvolgere la regione, che è titolare attraverso il servizio sanitario della competenza della tutela della salute, anche delle persone dipendenti da sostanze in carcere —:

quale iniziativa intenda assumere per fornire un'informazione più precisa della situazione esistente al sindaco e alle amministrazioni locali, le cui comunità sono direttamente coinvolte dalle decisioni assunte o che si assumeranno da parte dell'amministrazione penitenziaria e del ministero della giustizia;

se non ritenga opportuno, prima di procedere ad inaugurazioni, secondo gli interpellanti, affrettate e di stampo elettorale, aprire un reale tavolo di confronto con la regione, rispondendo positivamente alla richiesta avanzata di verificare tecnicamente il progetto e le sue finalità, in considerazione dell'esperienza esistente e della particolare attenzione che deve rivestire un tema come quello della condizione della persone tossicodipendenti detenute, che richiede per l'obiettivo del recupero e del reinserimento sociale un rapporto stretto con il territorio.

(2-01485) « Guerzoni, Manzini, Sereni, Mariotti, Maurandi, Nigra, Mazzarello, Zanotti, Sabbatini, Bandoli, Grandi, Motta, Nannicini, Nieddu, Sandri, Sedioli, Soda, Buffo, Dameri, Pisa, Battaglia, Bellini, Bielli, Sciacca, Albonetti, Montecchi, De Brasi, Trupia, Fumagalli, Cennamo, Buglio, Paola Mariani, Raffaldini, Cordoni, Lolli, Gasperoni, Carboni ».

(1° marzo 2005)

(Sezione 4 – Notizie relative alla vendita dell'azienda Breda Menarini bus di Bologna da parte di Finmeccanica)

D)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

sugli organi di informazione è comparsa la notizia che *Finmeccanica* sarebbe prossima alla vendita di *Breda Menarini bus* di Bologna, azienda con circa 350 dipendenti, al punto che sono comparse sulla stampa anche dichiarazioni del presunto acquirente dell'azienda, dando l'impressione che la vendita sia già stata decisa;

l'azienda in oggetto è uscita da un periodo di difficoltà e ha oggi prospettive produttive per almeno tre anni che contrastano con la decisione di vendita di *Finmeccanica*, che avrebbe anzi l'occasione per rafforzare il suo insediamento nel settore civile, tenendo altresì presente che in ogni caso una decisione di questa importanza deve essere preventivamente discussa con i sindacati e con le istituzioni locali, mentre i contatti da parte di *Finmeccanica* con questi fondamentali interlocutori sono stati praticamente interrotti —:

se non ritenga necessario dare una esplicita direttiva a *Finmeccanica*, in quanto azionista di riferimento, tale che imponga all'azienda di riprendere immediatamente il confronto con i sindacati e con le istituzioni locali, al fine di offrire le più complete garanzie sull'occupazione e sul futuro dell'attività produttiva dell'azienda.

(2-01475) « Violante, Innocenti, Grandi ».

(22 febbraio 2005)